

## REGOLAMENTO (CE) N. 882/2001 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2001

**che deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, in conseguenza dell'afta epizootica e di condizioni meteorologiche eccezionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

alcune regioni la semina non risulta più redditizia per numerosi produttori.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) Le misure veterinarie prese per combattere e prevenire la diffusione dell'afta epizootica possono includere restrizioni ai movimenti di persone e animali a livello regionale. Ne può conseguire che gli Stati membri non siano più in grado di adempiere alcuni degli obblighi loro incombenti in virtù del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000 <sup>(4)</sup>.

(2) È pertanto necessario autorizzare gli Stati membri a derogare alla consueta prassi di controllo vigente in circostanze normali. Qualora non sia possibile rispettare i normali tassi di controllo in loco, gli Stati membri devono poterli ridurre. In tal caso, si provvederà eventualmente ad aumentare i controlli in loco ex post nel periodo di verifica successivo. Ogni eventuale deroga dev'essere limitata allo stretto indispensabile per preservare l'efficacia delle misure veterinarie in questione.

(3) Si dovranno predisporre modalità alternative di presentazione delle domande e di altre notifiche. Occorre inoltre prevedere la possibilità di sostituire gli animali femmine dopo che saranno state revocate le restrizioni ai movimenti del bestiame.

(4) La comparsa dell'afta epizootica può implicare, nelle regioni interessate, il divieto di semina o far sì che terreni destinati inizialmente a foraggio siano dichiarati terreni ritirati dalla produzione quando è già stata presentata una domanda di aiuto per superficie. A causa inoltre delle avverse condizioni meteorologiche, in

(5) Per alleviare l'onere derivante, per questi produttori dalle speciali circostanze agronomiche e veterinarie suddette, è opportuno, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, derogare a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3887/92 autorizzando la modifica di domande di aiuto per superficie già presentate oppure ritirando superfici dichiarate a seminativo per aggiungerle a quelle messe a riposo. Si dovrebbe inoltre poter aggiungere superfici a quelle già dichiarate a foraggio, in alcuni casi anche dopo l'ultima data di semina. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, a determinate condizioni, di derogare alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3887/92 fissando il periodo minimo di disponibilità delle superfici foraggere per l'allevamento degli animali.

(6) La Commissione dev'essere tenuta informata dagli Stati membri circa l'andamento della situazione e le misure da essi adottate.

(7) Vista la situazione cui devono far fronte le autorità competenti per il sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, il presente regolamento deve entrare in vigore con effetto immediato. A causa del carattere eccezionale delle misure, il regolamento deve essere applicato per un periodo limitato.

(8) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli Stati membri sono autorizzati a derogare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3887/92, nella misura necessaria a preservare l'efficacia delle misure veterinarie adottate conformemente alla normativa comunitaria per combattere e prevenire la diffusione dell'afta epizootica e alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.<sup>(4)</sup> GU L 314 del 14.12.2000, pag. 8.